



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 marzo 2019:*

**LEGGE 29 MARZO 2019 n.57**

**MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE IL  
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, DELLA PROLIFERAZIONE DELLE  
ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA E L'ATTIVITÀ DEI PAESI CHE  
MINACCIAANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art.1  
(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si intende per:
  - a) “Agenzia”: l'Agenzia di Informazione Finanziaria di cui all'articolo 2 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche;
  - b) “Amministrazioni pubbliche”: l'Eccellentissima Camera, le Segreterie di Stato, i dipartimenti, gli enti pubblici, le aziende autonome, gli uffici della pubblica Amministrazione;
  - c) “beni” o “fondi”: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, tangibili o intangibili, mobili o immobili, in qualunque modo acquisiti, compresi i mezzi di pagamento e di credito, qualsiasi documento o strumento, anche elettronico o digitale, che sia idoneo a dimostrare un diritto su tali beni o a disporre di essi; le risorse finanziarie ed economiche, anche naturali, di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, tangibili o intangibili, mobili o immobili, in qualunque modo acquisite, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, nonché qualsiasi altra utilità specificata nell'Allegato Tecnico alla presente legge;
  - d) “CMR”: il Comitato per le Misure Restrittive di cui all'articolo 3 della presente legge;
  - e) “congelamento di beni o fondi”: il divieto di movimentare, trasferire, modificare, disporre, utilizzare o gestire beni o fondi, di accedere ad essi, così da modificarne l'entità, l'importo, il valore, l'ubicazione, la titolarità di diritti, il possesso, la natura, la destinazione o provocarne qualsiasi altra modifica che ne consenta l'uso, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la gestione di portafoglio, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;

- f) “entità”: ogni ente, con o senza personalità giuridica, strumento giuridico, gruppo o organizzazione, in qualunque forma costituiti;
- g) “finalità di terrorismo”: fatto salvo quanto previsto dalle norme penali, il proposito di influire sulle istituzioni o di intimidire la popolazione o una parte di essa, di incitare o costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, ovvero di destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali della Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale, in contrasto con l’ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali;
- h) “finanziamento del terrorismo”: fatto salvo quanto previsto dall’articolo 337 ter del codice penale, qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, direttamente o indirettamente, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere, o di favorire il compimento, di uno o più atti terroristici o con finalità di terrorismo, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei misfatti indicati;
- i) “finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa”: fatto salvo quanto previsto dall’articolo 337 quinquies del codice penale, introdotto dall’articolo 33 della presente legge, ogni atto con cui, in qualsiasi modo, si rendano disponibili fondi o si prestino servizi finanziari, assistenza (inclusa quella finanziaria), consulenza o formazione destinati, in tutto o in parte, alla manifattura, acquisizione, possesso, sviluppo, esportazione, transito, intermediazione, trasporto, trasferimento, stoccaggio o utilizzo di armi nucleari, chimiche o biologiche, dei loro mezzi di conduzione e relativi materiali, inclusi tecnologie e beni a duplice uso utilizzati per scopi non legittimi, in contrasto con l’ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali;
- l) “gruppi terroristici”: associazioni stabili nel tempo, formate da due o più persone, che agiscono in modo concertato allo scopo di commettere atti terroristici, indipendentemente dalla loro composizione e dal grado di complessità della loro struttura;
- m) “liste delle Nazioni Unite”: liste di individui, gruppi o entità, adottate con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ovvero predisposte dai Comitati istituiti ai sensi delle risoluzioni medesime;
- n) “lista nazionale”: la lista nazionale di individui, gruppi o entità predisposta dal Comitato per le Misure Restrittive ai sensi della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1373 (2001);
- o) “soggetti designati”: i soggetti di cui agli articoli 17 e seguenti della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche;
- p) “terrorismo” o “atto terroristico”: qualsiasi condotta che, in contrasto con l’ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali, per sua natura o contesto, può arrecare un grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale, ovvero è diretta ad arrecare una grave offesa a persone o cose, o è compiuta per costringere le istituzioni della Repubblica, di uno Stato estero o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, per intimidire la popolazione o una parte di essa, o per destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali della Repubblica, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale. Costituisce, altresì, ‘terrorismo’ o ‘atto terroristico’ qualunque condotta prevista e definita da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per la Repubblica;
- q) “terrorista”: (I) la persona, gruppo o entità che compie o tenta di compiere un atto come definito alla lettera p) del presente comma; (II) qualsiasi persona, gruppo o entità che agisce in nome o sotto la guida di tali persone o gruppi nella quale sono confluiti, anche in parte, i capitali

provenienti o generati da beni posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone, gruppi o entità.

## **Art.2**

### *(Ambito di applicazione)*

1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica di San Marino per contrastare il terrorismo e il suo finanziamento, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il suo finanziamento e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, le disposizioni della presente legge si applicano al fine di attuare tempestivamente le misure restrittive disposte nei confronti di:
  - a) qualsiasi individuo, gruppo o entità designato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite;
  - b) qualsiasi individuo o entità designato dal Comitato per le Misure Restrittive, ai sensi della risoluzione delle Nazioni Unite 1373 (2001).
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono integrate da apposito regolamento adottato dal Congresso di Stato su proposta del Comitato per le Misure Restrittive di cui all'articolo successivo.
3. Nell'effettuare le richieste e le comunicazioni disciplinate dalla presente legge, i soggetti interessati si avvalgono della modulistica predisposta dal Comitato per le Misure Restrittive e dai Comitati del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e allegata al regolamento adottato ai sensi del comma precedente. L'utilizzo di tali moduli è obbligatorio nei soli casi indicati dal regolamento medesimo.

## **Art.3**

### *(Comitato per le Misure Restrittive)*

1. E' istituito il Comitato per le Misure Restrittive, quale autorità competente ai fini delle designazioni, nazionali ed internazionali, di individui, gruppi o entità e delle azioni conseguenti, quali la cancellazione dei loro nominativi dalle liste e la revoca delle misure.
2. Per quanto non disposto dalla presente legge, il funzionamento e l'attività del CMR, inclusa l'individuazione dell'ufficio competente a svolgere le funzioni di segreteria, sono disciplinati con apposito regolamento interno.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il CMR collabora con l'Autorità giudiziaria, l'Autorità di polizia, l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol, l'Agenzia e le Amministrazioni pubbliche, anche attraverso la richiesta di dati o informazioni, o di esibizione o consegna di atti o documenti.
4. Nello svolgimento delle funzioni attribuite, il CMR collabora con la Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale di cui all'articolo 15 bis della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche.

## **Art.4**

### *(Composizione del Comitato per le Misure Restrittive)*

1. Il CMR è composto da:
  - a) il Direttore del Dipartimento Affari Esteri, che ne presiede le riunioni;
  - b) il Direttore del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia;
  - c) il Direttore del Dipartimento Finanze e Bilancio;
  - d) i Comandanti delle Forze di Polizia;
  - e) il Direttore dell'UCN-Interpol e Ufficio per il recupero dei beni (ARO);
  - f) il Direttore dell'Agenzia di Informazione Finanziaria.
2. Il CMR si riunisce periodicamente e, in ogni caso, almeno un volta all'anno, su richiesta del Presidente o di altro membro. Delle riunioni svolte viene redatto apposito verbale.

3. Ciascun membro del CMR può invitare a partecipare alle riunioni altri rappresentanti di Autorità o Amministrazioni pubbliche, ovvero individuare un sostituto in caso di sua assenza o impedimento.

## **TITOLO II**

### **ATTUAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE**

#### **CAPO I**

#### **ISCRIZIONI NELLE LISTE E PROCEDURE PER LE DESIGNAZIONI**

##### **Art.5**

*(Proposte di designazione di individui o di entità al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite)*

1. Il CMR, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità nazionali ai sensi del successivo articolo 9, ovvero provenienti da omologhe autorità estere o altrimenti acquisite, può formulare al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o ad un suo competente Comitato, proposte di designazione di individui o di entità al fine della loro iscrizione nelle liste delle Nazioni Unite.
2. Il CMR, in conformità a quanto disposto dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, qualora, anche alla luce delle evidenze di cui all'articolo successivo, abbia motivo di ritenere che l'individuo, o l'entità soddisfi i criteri stabiliti dalle risoluzioni medesime, trasmette senza ritardo proposta motivata di designazione al Consiglio di Sicurezza o al suo competente Comitato, per il tramite del Dipartimento Affari Esteri. Nel condurre le valutazioni di cui al presente comma può avvalersi del parere tecnico della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale.
3. Ai fini della proposta di designazione, il CMR utilizza, in relazione alla lista delle Nazioni Unite in cui intende chiedere l'iscrizione, gli appositi moduli allegati al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2. In ogni caso, la proposta deve indicare:
  - a) ogni informazione utile all'univoca identificazione dell'individuo o dell'entità che si intende designare;
  - b) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano, direttamente o indirettamente l'entità di cui si chiede la designazione, o che esercitano poteri di amministrazione o direzione della stessa;
  - c) i motivi alla base della proposta di designazione e gli elementi di fatto che ne dimostrano la fondatezza, nonché ogni dettaglio circa la connessione o collegamento tra il soggetto che si intende designare e qualsiasi individuo o entità già presente nelle liste delle Nazioni Unite, allegando ogni documento utile a supporto;
  - d) quali fra le precedenti informazioni devono rimanere confidenziali.
4. Il CMR, nel trasmettere la richiesta, può richiedere che non venga resa nota la qualifica della Repubblica di San Marino quale Stato designante.
5. Il CMR riceve, per il tramite del Dipartimento Affari Esteri, comunicazione della decisione di inserimento nelle liste delle Nazioni Unite degli individui o delle entità aventi cittadinanza, residenza o sede legale nella Repubblica San Marino.

##### **Art.6**

*(Evidenze a supporto della designazione)*

1. Il CMR ai fini delle designazioni tiene conto, tra l'altro, della sussistenza di:
  - a) elementi di fatto che indichino una partecipazione attiva o di supporto di individui, gruppi o entità in atti terroristici o con finalità di terrorismo, ovvero coinvolti nel finanziamento del terrorismo, oppure il coinvolgimento di individui o entità in attività di proliferazione delle armi di distruzione di massa o nel loro finanziamento;

- b) un procedimento penale e/o provvedimenti di natura giurisdizionale, nazionali o di Stati esteri, a carico del soggetto che si intende designare;
  - c) elementi informativi idonei ad assicurare la corretta identificazione dei soggetti indicati, al fine di evitare il possibile coinvolgimento di soggetti diversi con generalità identiche o simili;
  - d) eventuali relazioni tra il soggetto che si intende designare ed individui, gruppi o entità già inclusi nelle liste delle Nazioni Unite o nella lista nazionale;
  - e) altre misure sanzionatorie adottate nei confronti dello stesso soggetto, in attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in materia di contrasto e repressione del terrorismo e del suo finanziamento, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e del suo finanziamento, nonché dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
  - f) eventuali comunicazioni da parte di autorità estere aventi ad oggetto l'adozione di misure di congelamento nei confronti dei medesimi individui, gruppi o entità.
2. Allo scopo di reperire informazioni aggiuntive rispetto a quelle già in suo possesso, il CMR può contattare, per il tramite del Dipartimento Affari Esteri, le omologhe autorità estere dello Stato o degli Stati di cittadinanza, residenza o sede legale degli individui o entità che intende designare, qualora conosciuti.

#### **Art.7**

##### *(Designazione ed iscrizione nella lista nazionale)*

1. Il CMR, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità nazionali ai sensi del successivo articolo 9, ovvero provenienti da omologhe autorità estere o altrimenti acquisite, designa individui o entità al fine della loro iscrizione nella lista nazionale.
2. Un individuo o entità è inserito nella lista nazionale qualora, anche alla luce delle evidenze di cui all'articolo precedente, il CMR abbia motivo di ritenere che:
  - a) l'individuo o entità abbia commesso o tentato di commettere atti terroristici o con finalità di terrorismo, ovvero abbia partecipato o in qualsiasi modo facilitato la realizzazione di atti terroristici o con finalità di terrorismo;
  - b) l'entità sia partecipata o controllata, direttamente o indirettamente, da qualsiasi individuo o entità di cui alla lettera a);
  - c) l'individuo o entità agisca in nome, per conto, o sotto direzione di qualsiasi individuo o entità di cui alla lettera a).
3. Qualora un individuo o entità sia stato incluso nella lista nazionale, il CMR comunica senza ritardo il nominativo al Congresso di Stato che, con delibera, dispone l'ordine di congelamento.
4. La lista nazionale predisposta dal CMR è pubblicata su apposita sezione del sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Ogni aggiornamento o modifica della predetta lista, inclusa la cancellazione di un nominativo ai sensi dell'articolo 20, viene pubblicata nel medesimo sito.
5. Il CMR riesamina la lista nazionale ogni anno dalla data di prima pubblicazione, salvo che specifiche esigenze impongano modifiche prima di tale scadenza.

#### **Art.8**

##### *(Richieste di congelamento verso l'estero e dall'estero)*

1. Conformemente alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1373 (2001), il CMR è competente ad avanzare, nonché a ricevere da omologhe autorità estere richieste di congelamento nei confronti di individui o entità di cui al comma 2 dell'articolo 7.
2. La richiesta di congelamento deve indicare:
  - a) ogni informazione utile all'univoca identificazione dell'individuo o dell'entità di cui si chiede il congelamento dei beni o fondi, tra cui il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, lo Stato di cittadinanza, l'indirizzo di residenza, il numero di passaporto o altri codici identificativi

ufficiali, con riferimento alle persone fisiche; la denominazione, la ragione sociale, la sede sociale, l'attività svolta e lo Stato in cui tale attività è svolta, l'esistenza di entità controllate, partecipate o filiali, nonché ogni numero identificativo ufficiale, con riferimento alle entità;

- b) ogni informazione utile a rivelare l'attiva partecipazione, il supporto, il coinvolgimento o il collegamento di individui o entità dei cui beni o fondi si chiede il congelamento, con atti terroristici o con finalità di terrorismo ovvero con il finanziamento del terrorismo;
  - c) qualora proveniente da un'omologa autorità estera, se il medesimo nominativo sia stato anche proposto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o ad un suo competente Comitato;
  - d) quali fra le informazioni di cui alle lettere precedenti devono rimanere confidenziali.
3. Ricevuta una richiesta di congelamento da un'omologa autorità estera, il CMR, qualora, anche alla luce delle evidenze di cui all'articolo 6, abbia motivo di ritenere soddisfatti i criteri indicati al comma 2 dell'articolo 7, accoglie la richiesta con propria decisione.
4. La decisione di accoglimento è immediatamente comunicata al Congresso di Stato che, con delibera, dispone l'ordine di congelamento.
5. In ogni caso, dell'esito della valutazione di cui al comma 3, nonché delle eventuali misure di congelamento adottate, il CMR dà notizia quanto prima all'omologa autorità estera.

### **Art.9**

*(Cooperazione nazionale e internazionale)*

1. L'Autorità di polizia, l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol, l'Agenzia e le Amministrazioni pubbliche, qualora siano in possesso di informazioni utili ai fini delle designazioni di cui alla presente legge, devono trasmetterle al CMR in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto d'ufficio, indicando i fatti accertati ed i riscontri emersi nello svolgimento delle proprie funzioni. Tali informazioni includono, tra l'altro:
- a) ogni elemento di fatto che indichi il collegamento dell'individuo o dell'entità sottoposto all'attenzione del CMR con atti terroristici o con finalità di terrorismo o con il loro finanziamento, ovvero con attività di proliferazione delle armi di distruzione di massa o con il loro finanziamento, inclusa, tra l'altro, l'indicazione delle fonti e le tecniche di finanziamento, qualora conosciute;
  - b) ogni elemento utile per la corretta identificazione dell'individuo o dell'entità sottoposto all'attenzione del CMR, inclusi, ove possibile, i rapporti di parentela e il luogo di residenza e/o domicilio, e corrispondenti informazioni con riferimento alle entità;
  - c) eventuali precedenti penali a carico dell'individuo o dell'entità sottoposto all'attenzione del CMR.
2. L'Autorità giudiziaria trasmette al CMR le informazioni di cui al comma 1, anche in presenza di provvedimenti di segretezza degli atti, qualora ciò non pregiudichi le indagini in corso.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti forniscono altresì, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto d'ufficio, ogni dato, informazione, atto o documento eventualmente richiesto dal CMR.
4. Nello svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, il CMR collabora, anche scambiando informazioni, con omologhe autorità estere.
5. Ogni informazione in possesso del CMR, nonché ogni informazione scambiata con omologhe autorità estere, è coperta dal segreto d'ufficio.

## **CAPO II**

### **MISURE RESTRITTIVE E MISURE DI CONGELAMENTO DI BENI O FONDI**

### **Art.10**

*(Misure restrittive in attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite)*

1. Il Congresso di Stato, su proposta della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, adotta senza ritardo, con delibera, le misure restrittive in conformità alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Le misure restrittive comprendono:
  - a) il congelamento dei beni o fondi detenuti o controllati, interamente o congiuntamente, direttamente o indirettamente, da individui, gruppi o entità inclusi nelle liste delle Nazioni Unite; dei beni o fondi derivati o generati da fondi o altra utilità detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da individui, gruppi o entità inclusi nelle liste delle Nazioni Unite, ed, altresì, dei beni o fondi di individui, gruppi o entità che agiscono nell'interesse o sotto la direzione dei soggetti inclusi nelle suddette liste;
  - b) le restrizioni di natura commerciale, incluse le restrizioni commerciali all'importazione o all'esportazione e gli embarghi sulle armi;
  - c) le restrizioni di natura finanziaria, incluse le restrizioni alla prestazione di servizi finanziari e di assistenza finanziaria;
  - d) le restrizioni di altra natura, incluse le restrizioni all'assistenza tecnica, il divieto di volo, il divieto di ingresso o di transito, le sanzioni diplomatiche, la sospensione della cooperazione e il boicottaggio di manifestazioni sportive.
2. La delibera del Congresso di Stato può introdurre ulteriori misure restrittive, prevedere l'estensione temporale delle stesse, oppure specifiche disposizioni in relazione al contenuto delle risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
3. La delibera del Congresso di Stato che dispone l'attuazione delle misure restrittive può prevedere deroghe nel rispetto delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
4. Le modifiche o le abrogazioni delle misure restrittive disposte dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da una decisione di un suo Comitato sono attuate nella Repubblica di San Marino con delibera del Congresso di Stato.
5. Le delibere di cui ai commi precedenti sono immediatamente pubblicate ad *valvas palatii* all'albo di Palazzo Pubblico, del Tribunale e nel sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Dal momento della loro pubblicazione si presumono conosciute da chiunque.

## **Art 11**

### *(Misure di congelamento nazionali)*

1. Il Congresso di Stato, su indicazione del CMR, dispone senza ritardo e con delibera, il congelamento dei beni o fondi detenuti o controllati, interamente o congiuntamente, direttamente o indirettamente, da individui, gruppi o entità inclusi nella lista nazionale, dei beni o fondi derivati o generati da fondi o da altra utilità detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da individui, gruppi o entità inclusi nella lista nazionale ed, altresì, dei beni o fondi di individui, gruppi o entità che agiscono nell'interesse o sotto la direzione dei soggetti inclusi nella medesima lista.
2. Il Congresso di Stato provvede allo stesso modo ogniqualvolta il CMR, svolti tutti gli opportuni accertamenti, comunichi di aver accolto la richiesta di congelamento proveniente da omologhe autorità estere ai sensi dell'articolo 8.
3. Le delibere di cui ai commi precedenti sono immediatamente pubblicate ad *valvas palatii* all'albo di Palazzo Pubblico, del Tribunale e nel sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Dal momento della loro pubblicazione si presumono conosciute da chiunque.
4. Nelle more dell'adozione delle delibere di cui al comma 1 e comma 2, al fine di garantire l'efficacia delle decisioni di congelamento adottate dal CMR, quest'ultimo comunica immediatamente tali decisioni all'Agenzia, la quale è tenuta a ordinare immediatamente il blocco di beni o fondi oggetto della decisione del CMR, salvo che l'Agenzia abbia già adottato, di propria iniziativa, i provvedimenti di blocco di fondi o di sospensione delle operazioni, ai sensi dell'articolo 5, lettere d) o e) della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche. Le disposizioni di blocco dell'Agenzia si applicano altresì ai beni mobili e immobili iscritti nei registri delle Amministrazioni pubbliche.

5. La disposizione di blocco disposta dall'Agenzia a seguito di comunicazione del CMR produce effetti sino all'adozione della delibera con cui è disposto il congelamento e, comunque, per un massimo di dieci giorni lavorativi.

#### **Art.12**

*(Comunicazioni ai soggetti tenuti all'applicazione delle misure restrittive)*

1. Le delibere del Congresso di Stato adottate ai sensi della presente legge sono comunicate al Tribunale, alle Forze di Polizia, all'Agenzia e al Dipartimento Affari Esteri nonché ad ogni altra autorità o Amministrazione pubblica a cui il Congresso di Stato ritenga opportuna la loro comunicazione.

2. Il Dipartimento Affari Esteri pubblica le delibere di cui al comma 1 in apposita sezione del sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

#### **Art.13**

*(Disposizioni per l'attuazione delle misure restrittive diverse dal congelamento di beni o fondi)*

1. Qualora il Congresso di Stato, ai sensi dell'articolo 10, abbia recepito con delibera una risoluzione del Consiglio di Sicurezza che imponga una o più delle misure restrittive di cui al comma 1, lettere b), c) e d) del medesimo articolo, il CMR si riunisce al fine di individuare, con riferimento a ciascuna delle restrizioni previste dalla delibera, le autorità competenti, le Amministrazioni pubbliche e i soggetti tenuti all'applicazione delle stesse, nonché per definire le azioni a cui essi sono tenuti in attuazione delle medesime misure restrittive.

2. Delle azioni svolte, i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a redigere apposita relazione e a comunicarla al CMR secondo le modalità e i tempi da questo indicati in sede di definizione dell'azione ai sensi del comma precedente.

#### **Art.14**

*(Aggiornamenti delle liste e notifica di avvenuta iscrizione nelle liste)*

1. Il Dipartimento Affari Esteri e l'Agenzia sono i "punti di contatto" (così detti "focal point") per conto della Repubblica di San Marino con riguardo agli aggiornamenti delle liste delle Nazioni Unite. All'atto del ricevimento da parte del Dipartimento Affari Esteri e dell'Agenzia degli aggiornamenti alle liste delle Nazioni Unite da parte del Consiglio di Sicurezza o di un suo competente Comitato, gli aggiornamenti in parola sono da intendersi come recepiti in automatico e le liste delle Nazioni Unite sono così modificate.

2. L'Agenzia provvede a comunicare immediatamente al Tribunale, alle Forze di Polizia, alle Amministrazioni pubbliche che curano la tenuta dei pubblici registri e ai soggetti designati gli aggiornamenti delle liste delle Nazioni Unite e a trasmettere le delibere del Congresso di Stato, secondo modalità da questa definite.

3. Le liste delle Nazioni Unite e gli aggiornamenti sono pubblicati su apposita sezione del sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

4. Il CMR notifica, con modalità idonee a comprovarne la ricezione, agli individui o entità aventi cittadinanza, residenza o sede legale nella Repubblica di San Marino l'avvenuto inserimento dei loro nominativi in una lista delle Nazioni Unite ovvero nella lista nazionale, comunicando i seguenti elementi:

- a) i motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento;
- b) le misure di congelamento imposte;
- c) gli effetti delle misure di congelamento, specificando il divieto di disposizione dei beni o fondi oggetto delle stesse, nonché le sanzioni in caso di inosservanza del divieto;
- d) i casi in cui è possibile chiedere la cancellazione dalle liste;



- e) le autorità nazionali e gli organismi internazionali competenti a ricevere la richiesta di cancellazione, nonché le relative procedure;
- f) i presupposti e le modalità per richiedere l'esenzione dall'ordine di congelamento;
- g) le autorità nazionali e gli organismi internazionali, competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati.

### **Art.15**

#### *(Effetti del congelamento di beni o fondi)*

1. Salvo i casi in cui le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dispongano diversamente, i beni o fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, è vietato mettere, interamente o congiuntamente, direttamente o indirettamente, beni, fondi o altre utilità a disposizione di, o stanziarli a vantaggio di:
  - a) individui, gruppi o entità inclusi nelle liste delle Nazioni Unite ovvero nella lista nazionale;
  - b) entità detenute o controllate, direttamente o indirettamente dai soggetti inclusi nelle suddette liste;
  - c) individui o entità che agiscono nell'interesse o sotto la direzione dei soggetti inclusi nelle liste.
3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi precedenti.
4. Il congelamento è efficace dalla data di adozione della delibera del Congresso di Stato nonché, nel caso di aggiornamento delle liste delle Nazioni Unite, dal momento in cui il Dipartimento Affari Esteri e l'Agenzia ricevono comunicazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo competente Comitato.
5. È vietato il preventivo preavviso del congelamento all'individuo o all'entità i cui beni o fondi sono colpiti dalla misura.
6. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto i medesimi beni o fondi.
7. Il congelamento dei beni o fondi, l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari o di consulenza finanziaria ritenuti in buona fede conformi alla presente legge non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o l'entità che la applica, né per chi la amministra o la dirige, né per gli eventuali sottoposti.

### **Art.16**

#### *(Esenzione dall'applicazione delle misure di congelamento)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, nei casi di cui al successivo comma 3, chiunque sia stato colpito dalle misure di congelamento disposte ai sensi degli articoli precedenti, può richiedere al CMR mediante istanza scritta e motivata, l'esenzione, totale o parziale, dall'applicazione di tali misure.
2. La richiesta può altresì essere avanzata negli ulteriori casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti di applicabilità in esso stabiliti, nonché in ogni altro specifico caso previsto dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, a esclusivo vantaggio degli individui, gruppi o entità a cui tali risoluzioni si riferiscono, nonché nel rispetto delle procedure in esse stabilite.
3. La richiesta di esenzione può essere avanzata per il soddisfacimento di un fabbisogno proprio o di un proprio familiare, ovvero di un diritto fondamentale del richiedente al fine di:
  - a) effettuare spese primarie, incluse quelle per l'acquisto di generi alimentari, affitto o mutuo, medicinali o trattamenti medici, tasse, premi assicurativi e bollette;
  - b) l'effettuazione di pagamenti esclusivi di ragionevoli compensi e rimborsi legati a prestazioni legali;
  - c) effettuare pagamenti esclusivi di imposte e spese di manutenzione relative alla gestione dei beni congelati;

d) effettuare spese straordinarie.

4. Nel caso in cui la richiesta di esenzione sia stata avanzata da individui, gruppi o entità inclusi nelle liste delle Nazioni Unite, il CMR notifica la stessa al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o al suo competente Comitato in ragione della competenza nel caso di specie. A seguito della notifica, l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi nella misura necessaria a soddisfare le esigenze di cui al comma 3, può essere concessa ove il Consiglio di Sicurezza o il suo competente Comitato non si siano espressi in senso contrario, salvo il caso di cui alla lettera d), per cui è necessario ottenere l'approvazione espressa.

5. La richiesta di esenzione deve indicare espressamente i motivi che ne costituiscono il fondamento, l'importo di cui si chiede la disponibilità, le modalità con cui si intende utilizzare i beni o fondi, nonché il nominativo o la denominazione dell'eventuale soggetto beneficiario del pagamento. All'istanza deve, altresì, essere allegato ogni documento a supporto della medesima.

6. Qualora il CMR abbia concesso l'esenzione, ne dà immediata comunicazione all'Agenzia che trasmette la decisione alle Amministrazioni pubbliche che curano la tenuta dei pubblici registri e ai soggetti designati.

7. Salva la possibilità di rivolgersi al CMR, gli individui, gruppi o entità inclusi in specifiche liste delle Nazioni Unite, come individuate dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, possono altresì avanzare richiesta di esenzione direttamente all'organo delle Nazioni Unite competente.

#### **Art.17**

*(Accrediti su conti correnti oggetto di congelamento)*

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, è consentito l'accredito sui conti correnti o su altri rapporti oggetto di congelamento di:

a) interessi dovuti su tali conti correnti;

b) pagamenti dovuti sulla base di contratti, accordi o obbligazioni sorti prima della data in cui tali conti sono stati congelati.

2. Ogni eventuale accredito ai sensi del comma precedente è anch'esso soggetto a congelamento.

### **CAPO III**

#### **CANCELLAZIONE DEI NOMINATIVI DALLE LISTE**

#### **Art.18**

*(Proposte di cancellazione da una lista delle Nazioni Unite)*

1. Il CMR, di propria iniziativa o su richiesta del soggetto sottoposto a misure restrittive che abbia cittadinanza, residenza o sede legale nella Repubblica di San Marino, ovvero dei suoi eredi o legittimi beneficiari, può formulare al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o al suo competente Comitato, per il tramite del Dipartimento Affari Esteri, proposta motivata di cancellazione del nominativo da una lista delle Nazioni Unite, qualora ritenga che non sussistano motivi tali da giustificare la permanenza, inclusa l'ipotesi in cui l'inserimento sia avvenuto per errore nell'identificazione.

2. Prima di proporre la cancellazione al Consiglio di Sicurezza o al relativo Comitato, il CMR comunica di voler procedere in tal senso allo Stato che ha designato l'individuo o l'entità di cui intende chiedere la cancellazione, se conosciuto.

3. Salva la possibilità di avvalersi della modulistica adottata con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, la richiesta di cancellazione deve indicare, in ogni caso, le ragioni per le quali si ritiene che l'individuo o l'entità di cui si chiede la cancellazione non soddisfi più i criteri che ne hanno determinato l'iscrizione.

4. Qualora la richiesta di cancellazione sia motivata dalla morte di un individuo o dall'estinzione di un'entità, deve altresì essere allegato il certificato di morte o di cessazione dell'attività o altro

documento ufficiale equivalente, nonché ogni informazione che permetta l'identificazione di eventuali eredi o comproprietari dei beni colpiti da congelamento.

5. Un individuo o un'entità incluso in una lista delle Nazioni Unite può, altresì, sottoporre istanza scritta e motivata di cancellazione direttamente all'organismo delle Nazioni Unite competente, qualora tale facoltà sia espressamente prevista dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con cui è stata disposta la misura di congelamento nei loro confronti.

6. In ogni caso, la richiesta di cancellazione è redatta in conformità a quanto disposto dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dai relativi Comitati e nel rispetto delle procedure da questi stabilite.

7. Il CMR riceve, per il tramite del Dipartimento Affari Esteri, comunicazione della decisione di cancellazione dalle liste delle Nazioni Unite degli individui o delle entità aventi cittadinanza, residenza o sede legale nella Repubblica di San Marino e notifica tempestivamente, con le modalità di cui all'articolo 14, l'avvenuta cancellazione ai soggetti interessati.

### **Art.19**

#### *(Revoca delle misure di congelamento)*

1. La misura di congelamento si intende automaticamente revocata in seguito alla cancellazione di un nominativo dalle liste delle Nazioni Unite, salvo il caso in cui il nominativo di cui è stata disposta la cancellazione risulti iscritto nella lista nazionale.

2. Il Dipartimento Affari Esteri comunica la cancellazione del nominativo di cui al comma precedente al Tribunale, alle Forze di Polizia, all'Agenzia nonché ad ogni altra autorità o Amministrazione pubblica competente.

3. L'Agenzia provvede senza ritardo a trasmettere le informazioni ricevute alle Amministrazioni pubbliche che curano la tenuta dei pubblici registri nonché ai soggetti designati, secondo le modalità ritenute più idonee, al fine di consentire ogni adempimento utile alla restituzione dei beni o fondi precedentemente congelati, inclusa l'iscrizione della cancellazione del congelamento nei pubblici registri.

### **Art.20**

#### *(Procedura di cancellazione dalla lista nazionale)*

1. Gli individui o le entità iscritti nella lista nazionale possono richiedere al CMR, mediante istanza scritta e motivata, che sia disposta la cancellazione del proprio nominativo dalla stessa, inclusa ogni informazione identificativa a questo collegata. In caso di decesso di un individuo iscritto nella lista nazionale e, per le entità, in caso di cessazione della loro attività, la richiesta può essere avanzata dai loro eredi o beneficiari legittimi.

2. In ogni caso, la richiesta di cui al comma 1 può, altresì, essere avanzata al CMR, per il tramite del Dipartimento Affari Esteri, da uno Stato estero.

3. Dalla richiesta devono risultare espressamente le ragioni per le quali si ritiene che l'individuo o l'entità di cui si chiede la cancellazione non soddisfi più i presupposti che ne hanno determinato l'iscrizione, allegando ogni informazione e documento a supporto della stessa.

4. Il CMR si riunisce senza ritardo ed esamina quanto prima la richiesta. Qualora ritenga che l'individuo o l'entità incluso nella lista nazionale non soddisfi più i criteri di cui all'articolo 7, comma 2, incluso il caso di decesso o di cessazione di attività dell'entità, ne dispone la cancellazione. Proceda allo stesso modo qualora, in sede di revisione della lista nazionale di cui all'articolo 7, comma 5, riscontri l'insussistenza degli stessi presupposti.

5. Qualora un individuo o entità sia stato cancellato dalla lista nazionale, il CMR comunica senza ritardo tale nominativo al Congresso di Stato che immediatamente con delibera dispone l'ordine di revoca della misura di congelamento.

6. Contestualmente alla comunicazione del nominativo al Congresso di Stato, il CMR per il tramite del Dipartimento Affari Esteri aggiorna immediatamente la lista nazionale sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

7. Per la comunicazione delle decisioni di cancellazione di un nominativo dalla lista nazionale e della conseguente delibera del Congresso di Stato ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.

#### **Art.21**

*(Erronea applicazione delle misure di congelamento)*

1. Qualora un soggetto sia stato erroneamente colpito da una misura di congelamento per omonimia con individui o entità inclusi nelle liste delle Nazioni Unite, ovvero nella lista nazionale, può chiedere di rientrare nella piena disponibilità dei propri beni o fondi al CMR, secondo le modalità da questi rese note in apposita sezione del sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

2. Il CMR, verificata l'identità del soggetto e la non coincidenza con l'individuo o entità incluso nelle suddette liste, adotta i provvedimenti necessari affinché lo stesso possa rientrare immediatamente nella piena disponibilità dei propri beni o fondi e ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia.

3. L'Agenzia trasmette, senza ritardo, tali informazioni alle Amministrazioni pubbliche che curano la tenuta dei pubblici registri nonché ai soggetti designati, secondo le modalità ritenute più idonee, al fine di consentire ogni adempimento utile alla restituzione dei beni o fondi erroneamente congelati.

### **CAPO IV DELLE GARANZIE**

#### **Art.22**

*(Tutela giurisdizionale)*

1. Contro il congelamento disposto con delibera del Congresso di Stato, ovvero contro i provvedimenti adottati dal CMR, il soggetto interessato può presentare, personalmente o tramite legale, ricorso in opposizione. Contro le medesime misure è ammesso, altresì, ricorso giurisdizionale.

2. In deroga all'articolo 3 della Legge 25 gennaio 1984 n.5, il soggetto interessato, qualora non abbia nominato un difensore di fiducia o qualora ne sia rimasto privo, è assistito dal difensore d'ufficio, anche nei procedimenti dinanzi al giudice amministrativo.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AI SOGGETTI DESIGNATI**

#### **Art.23**

*(Obblighi di verifica e di comunicazione per le Amministrazioni pubbliche)*

1. Le Amministrazioni pubbliche che curano la tenuta dei pubblici registri, a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 14, comma 2, verificano se nel registro da esse tenuto siano iscritti beni mobili o immobili oggetto di misure di congelamento.

2. Qualora dall'attività di verifica emerga un riscontro positivo, le Amministrazioni pubbliche iscrivono immediatamente il congelamento del bene mobile o immobile nel registro e ne danno immediata comunicazione all'Agenzia, indicando i dati e le informazioni di cui sono in possesso in relazione ai beni congelati.

3. La sussistenza delle circostanze di cui al comma precedente, è comunicata dall'Agenzia al CMR.

#### **Art.24**

*(Obblighi di verifica e di comunicazione per i soggetti designati)*

1. I soggetti designati, a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 14, comma 2, verificano se detengono, amministrano, ovvero gestiscono beni o fondi oggetto di misure di congelamento.
2. Qualora dall'attività di verifica emerga un riscontro positivo, i soggetti designati comunicano immediatamente all'Agenzia:
  - a) le misure di congelamento applicate, indicando gli individui e le entità coinvolti nonché l'ammontare e la natura dei beni o fondi congelati;
  - b) le operazioni, i rapporti, nonché ogni altro dato o informazione disponibile riconducibile ai suddetti soggetti.
3. I soggetti designati devono, altresì, comunicare all'Agenzia, sulla base delle informazioni dalla stessa fornite, le operazioni e i rapporti nonché ogni altro dato o informazione che possa giustificare l'eventuale iscrizione nelle liste delle Nazioni Unite o nella lista nazionale di soggetti collegati a quelli nei cui confronti sono state disposte misure di congelamento.
4. La sussistenza delle circostanze di cui ai commi precedenti, è comunicata dall'Agenzia al CMR.

### **TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI**

#### **Art.25**

*(Funzioni e poteri dell'Agenzia)*

1. All'Agenzia è attribuita la funzione di vigilanza nei confronti dei soggetti designati sul rispetto degli obblighi della presente legge e delle disposizioni previste dalle istruzioni e dalle circolari emanate dalla stessa.
2. Al fine di svolgere la funzione innanzi indicata, l'Agenzia si avvale dei poteri di cui all'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche.
3. L'Agenzia può emanare istruzioni, circolari e linee guida degli obblighi della presente legge nonché per prevenire il finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e di tutte quelle attività che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
4. L'Agenzia provvede all'accertamento delle violazioni amministrative degli obblighi di legge, delle istruzioni e delle circolari e provvede altresì all'applicazione delle sanzioni secondo le disposizioni previste dall'articolo 67 bis all'articolo 74 bis della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche.

### **CAPO I SANZIONI PENALI**

#### **Art.26**

*(Elusione delle misure di congelamento)*

1. Chiunque compie atti diretti ad eludere le misure di congelamento, ovvero partecipi consapevolmente ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di congelamento, è punito con la prigionia, con la multa a giorni e con l'interdizione di terzo grado.

Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dei beni o fondi oggetto di congelamento.

**Art.27**

*(Inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento di blocco)*

1. Chiunque non osserva o ritarda il provvedimento con cui l'Agenzia dispone il blocco di cui all'articolo 11 della presente legge, è punito con l'arresto di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado. Si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e l'interdizione di terzo grado.
2. Qualora la violazione degli obblighi avvenga ricorrendo a mezzi fraudolenti, le pene sono aumentate di un grado e la sanzione pecuniaria è raddoppiata.

**CAPO II**

**SANZIONI AMMINISTRATIVE**

**Art.28**

*(Violazioni delle disposizioni in materia di congelamento)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dei beni o fondi oggetto di trasferimento, disposizione o utilizzo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dei beni o fondi messi a disposizione direttamente o indirettamente degli individui, gruppi o entità inclusi nelle liste o stanziati a vantaggio degli stessi.

**Art.29**

*(Violazioni degli obblighi di verifica relativi a beni o fondi congelati)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo di verifica di cui all'articolo 24, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

**Art.30**

*(Violazioni degli obblighi di comunicazione)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 24, commi 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

**Art.31**

*(Violazioni delle istruzioni e delle circolari)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato o più grave violazione amministrativa, l'inosservanza delle istruzioni e delle circolari emanate dall'Agenzia, in ossequio a quanto previsto dalla presente legge, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 50.000 euro.

## **TITOLO V**

### **PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA**

#### **Art.32**

*(Reato di proliferazione delle armi di distruzione di massa)*

1. Dopo l'articolo 337 ter del codice penale, è inserito il seguente articolo:

**“Art.337 quater**

**(Proliferazione delle armi di distruzione di massa)**

1. Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, promuove, organizza, dirige o compie atti quali la manifattura, l'acquisizione, il possesso, lo sviluppo, l'esportazione, il transito, l'intermediazione, il trasporto, il trasferimento, lo stoccaggio o l'utilizzo di armi nucleari, chimiche o biologiche, dei loro mezzi di conduzione e relativi materiali, inclusi tecnologie e beni a duplice uso utilizzati per scopi non legittimi, in contrasto con l'ordinamento costituzionale, con le norme di diritto internazionale e gli Statuti delle organizzazioni internazionali, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.”.

#### **Art.33**

*(Reato di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa)*

1. Dopo l'articolo 337 quater del codice penale, introdotto dall'articolo 32 della presente legge, è inserito il seguente articolo:

**“Art.337 quinquies**

**(Finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa)**

1. Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, riceve, raccoglie, detiene, cede, trasferisce, occulta o rende disponibili fondi o presta servizi finanziari, servizi connessi, assistenza anche finanziaria, consulenza o formazione destinati, in tutto o in parte, a compiere uno o più atti di proliferazione delle armi di distruzione di massa, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.”.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art.34**

*(Abrogazioni e modifiche)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
  - a) l'articolo 45-bis della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotto dal Decreto – Legge 12 luglio 2013 n.82;
  - b) l'articolo 46 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato e integrato dal Decreto - Legge 12 luglio 2013 n.82 e dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
  - c) l'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
  - d) gli articoli 47 bis e 47 ter della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotti dal Decreto - Legge 12 luglio 2013 n.82;

- e) l'articolo 48 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
  - f) l'articolo 49 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 11 novembre 2010 n.181 e dal Decreto - Legge 12 luglio 2013 n.82;
  - g) l'articolo 50 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
  - h) l'articolo 60 della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come modificato dal Decreto - Legge 30 dicembre 2015 n.197;
  - i) gli articoli 64 e 65 della Legge 17 giugno 2008 n.92.
2. Il richiamo all'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92, abrogato dalla lettera c) di cui al comma precedente e contenuto nell'articolo 2, comma 2 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, deve intendersi riferito all'articolo 15 della presente legge.
3. In ogni caso di revoca dell'ordine di congelamento o di accoglimento dell'istanza di esenzione dal congelamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Delegato 31 ottobre 2008 n.137, l'amministrazione dei beni o fondi cessa, interamente o parzialmente, a norma degli articoli 16, 18 e 19 della presente legge.

**Art.35**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 29 marzo 2019/1718 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Mirco Tomassoni – Luca Santolini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Guerrino Zanolini*